

La disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie



Varese, 27 gennaio 2012



Sanzioni amministrative

- Definizione: reazione dell'ordinamento che riveste carattere meramente AFFLITTIVO, in funzione di prevenzione generale e speciale
- S. A. in senso ampio: sono comprese sia le sanzioni amministrative AFFLITTIVE sia quelle misure che tendono a RIPRISTINARE o RISARCIRE l'interesse leso dalla violazione

(...) sanzioni amministrative



- AFFLITTIVE



- RIPARATORIE
 - ripristinatorie;
 - risarcitorie;

(...) sanzioni amministrative

- Esempio di sanzione afflittiva:

Dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi dei generi *Helix* e *Cantareus* (art. 3, comma 3, legge regionale 10/08)

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 comporta l'applicazione della **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA** da € 50,00 e € 500,00 (art. 13, comma 3, legge regionale 10/08)



(...) sanzioni amministrative

- Esempio di sanzione riparatoria:

Nel caso di distruzione o danneggiamento del bosco, l'ente competente ad irrogare la sanzione pecuniaria intima al trasgressore il **ripristino** dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori sono eseguiti dallo stesso ente con oneri a carico del trasgressore

(art. 61, comma 13, legge regionale 31/08)



Le leggi


- Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale
- Legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 – Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche del sistema penale



Ambito di applicazione della legge 689/81

Art. 12 – Le disposizioni di questo Capo si osservano, **in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito**, per tutte le violazioni per le quali è prevista la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro**, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applica alle violazioni disciplinari.

(...) ambito di applicazione



IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO





Il procedimento

- L'accertamento
- La contestazione
- Il rapporto
- L'ordinanza ingiunzione

- L'opposizione giudiziale
- La sentenza



L'accertamento della violazione

(art. 13 legge 689/81)

- *“L'accertamento degli illeciti amministrativi ambientali consiste nell'attività volta ad acclarare le violazioni della normativa ambientale punite dalla legge con sanzioni amministrative”*



La contestazione

(art.14 Legge 689/81)

- *“La contestazione assolve la funzione di far conoscere al trasgressore e all’obbligato solidale la violazione ad essi imputata, attraverso una precisa enunciazione del fatto accertato e delle specifiche norme di legge che si presumono violate”*



Il rapporto

(art. 17 legge 689/81)

- Il rapporto deve contenere:
 - le generalità e il domicilio del trasgressore e dell'obbligato in solido;
 - l'esposizione degli elementi essenziali del fatto;
 - le fonti di prova.

Cfr. Colla – Manzo , Le sanzioni amministrative, Giuffrè 2001



Scritti difensivi e audizione

(art. 18 legge 689/81)

- Gli interessati (trasgressore ed obbligato in solido) possono far pervenire all'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere personalmente sentiti



Ordinanza-ingiunzione

(art. 18 legge 689/81)

- *“Se la pubblica amministrazione ritiene fondato l’accertamento e quindi sussistente l’illecito amministrativo, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all’autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente”*



Il ricorso al giudice

(art. 22 legge 689/81)

- Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento



L'onere della prova

(art. 23 legge 689/81)

- Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente



Gli atti pubblici

(art. 2700 c.c.)

- L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.



Testimonianze e indizi

- Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 116 c.p.c.)
- Le “*presunzioni*” sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (2727 c.c.)
- Le presunzioni sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti (2729 c.c.)



La sentenza

(art. 23 legge 689/81)

- Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
- La sentenza è appellabile e ricorribile per Cassazione